5

SENATO DEL REGNO

DISCORSO

PRONUNCIATO

DAL SENATORE GHIGLINI

INTORNO

AL MATRIMONIO CIVILE

nella tornata del 15 marzo 1865

TORINO
TIP. G. FAVALE E COMP.
1865.

DISCORSO

PRONUNCIATO

DAL SENATORE GHIGLINI

INTORNO

AL MATRIMONIO CIVILE

nella tornata del 18 marzo 1865

Signori senatori!

Giov. Domenico Romagnosi, pubblicista di grandissimo valore, come a tutti è noto, insegnava che le leggi debbono essere fatte quando ce n'è bisogno, conforme all'indole del bisogno, e dentro i limiti del bisogno.

Io con questi precetti nella mente presi ad esaminare il codice civile che è una di quelle leggi, alla cui pubblicazione il Governo vorrebbe che noi acconsentissimo; e mi fermai specialmente col pensiero sul titolo V del I° libro.

Compiuto il mio esame, domandai a me stesso: tutte queste disposizioni risguardanti al matrimonio sono esse conformi agli insegnamenti del pubblicista piacentino?

A me è paruto cosa evidente che no; quindi mi risolvo non doversi permettere da noi che abbiano vigore di legge.

Vogliate contentarvi, o signori Senatori, che io vi esponga le ragioni alle quali si appoggia il mio avviso: per cosa di più grave importanza non potrei domandarvi che abbiate la pazienza d' ascoltarmi.

La società coniugale produce effetti che certamente debbono essere regolati dal legislatore. Questa è una verità ammessa anche da coloro i quali inclinano a restringere il più possibile lo ingerimento della potestà laicale nelle cose appartenenti al matrimonio.

Ma io vado più oltre, e mi accosto a coloro che pensano essere richiesto al fine prossimo della società civile che il legislatore, non solo regoli in ordine ad esso fine gli effetti del matrimonio i quali dipendono dalla legge, ma che non attribuisca tali effetti alle unioni contratte in onta alle disposizioni legali. E se taluno di animo troppo meticoloso fosse per pigliare scandalo dalla mia opinione, apra i libri di S. Tommaso e vi troverà questa sentenza:
« Personæ illegitimæ ad contrahendum ex eo dicuntur
« quod sunt contra legem qua matrimonium statuitur.
« Matrimonium autem in quantum est in officium
« naturæ statuitur lege naturali; in quantum est
« sacramentum statuitur jure divino; in quantum est
« in officium communitatis statuitur lege civili. Et ideo
« ex unaquaque dictarum legum aliqua persona potest
« effici ad contrahendum illegitima». Dalle quali parole del santo Dottore incontrastabilmente si raccoglie, che compete al legislatore il diritto di stabilire le condizioni cui debbono soddisfare i contraenti, per essere capaci di contrarre un matrimonio valido in cospetto della legge. Nè mi do alcun pensiero del dubbio se il legislatore bene userebbe la sua autorità, ponendo impedimenti dei quali non è menzione nella legge canonica: chè anzi ne farebbe un uso del tutto rispondente al fine per cui gli fu data, quando gli impedimenti posti da lui fossero giovevoli agli individui, alle famiglie e alla società. Imperocchè per il

bene dei credenti la legge ecclesiastica non proibisce forse certe cose che sono permesse dalla legge divina? Quindi io domanderò con un dottissimo teologo il quale ebbe l'onore di assistere al concilio di Trento:

« Quod ecclesiasticae leges non prohibent (si noti che parlava appunto del matrimonio) cur sæculares prohibere non poterunt, sicut quod non prohibet ius divinum prohibent ecclesiasticae?» Certo è che il legislatore trapasserebbe i limiti della sua competenza, se proibisse ciò che la Chiesa comanda, o comandasse ciò che dalla Chiesa è proibito; ma fuori di questi due casi egli può, anzi debbe, fare tutte le provisioni giudicate da lui meglio convenienti agli interessi che ha obbligo di tutelare.

A contendergli queste facoltà non vi ha argomento che regga; ed infatti quel sapientissimo papa che fu Benedetto XIV, nella sua opera sopra la sinodo diocesana non aveva che dire contro la risposta data al clero francese dai commissarii di Luigi XIII; il quale, ad imitazione di Enrico III, aveva fatto un decreto per invalidare i matrimonii dei figli di famiglia, cui mancasse il consentimento dei genitori.

Eppure quella risposta evidentemente affermava il diritto spettante al principe di promulgare decreti che diano di nullità ai matrimonii quanto agli effetti civili.

Io adunque non muoverò lagnanze contro il nuovo codice, perchè sono in esso impedimenti che non trovo nelle leggi canoniche. Ma vi ha un punto in cui dissento dal Governo, ed è che io non credo competa a noi il diritto di stabilire impedimenti che dirimano il matrimonio quanto al vincolo. Perocchè un impedimento non può avere cotal forza dirimente, se non dalla legge in virtù della quale il vincolo viene stretto. Ma io non penso che sia lecito a noi di sconsacrare il matrimonio, e di ridurlo ad un semplice contratto da celebrarsi davanti ad un ufficiale dello Stato con l'assistenza di due testimonii.

E la mia opinione si fonda su questo, che le leggi debbono essere accomodate alle condizioni di fatto in cui si trovano i cittadini; perchè, secondo la diversità di tali condizioni, diversificano le norme cui conviene che si attenga il legislatore.

Ora è un fatto innegabile che la più parte degli italiani sono cattolici. È similmente una verità di fatto che la religione cattolica prescrive il rito, secondo il quale si hanno da celebrare le nozze. Quindi, se noi istituissimo una forma di matrimonio puramente civile, che ne verrebbe? Questo evidentemente che ciascun cittadino cattolico sarebbe libero di contrarre due matrimonii; uno religioso, e l'altro legale: il primo tenuto invalido dallo Stato, e l'altro dalla Chiesa: donde una sorgente di guai sommamente deplorabili. Mi si opporrà che il sistema cui mi dichiaro avverso fu approvato dai primi giureconsulti di una delle prime nazioni del mondo. Ma conviene ricordarsi che il matrimonio civile fu istituito colla legge del 20 settembre 1792, mentre già rumoreggiava, già mandava fumo il vulcano che poco appresso vomitò sulla Francia la Convenzione e il Terrore con tutti gli innumerabili delitti, con tutte le enormezze sacrileghe, onde per sempre andrà macchiata la storia di quella illustre nazione. È da notare eziandio che, quando fu discusso il codice civile, Napoleone Bonaparte, primo console, aveva bensì riconciliata la Francia colla Santa Sede mediante un concordato, e riaperti i tempii al culto cattolico; ma nondimeno in tutte le classi sociali maggioreggiavano ancora assai numerosi e potenti coloro che non si erano vergognati d'insudiciare le ginocchia prostrandosi davanti alla dea Ragione; i quali, ostinati nella loro empietà, non volevano sapere nè di riti religiosi nè di sacerdoti. Perciò in quel tempo il matrimonio civile era in Francia una necessità politica. Ma simile necessità esiste forse nel nostro paese?

Io dico di no; perchè anzi noi ci troviamo in una condizione di cose al tutto contraria. Ed invero mutammo anche noi la forma del nostro reggimento, ma pigliando una via del tutto opposta a quella in cui camminarono alla scapestrata i novatori francesi.

E questa via ce l'additarono due uomini grandi, ciò sono Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo, ai quali poi si aggiunse Massimo D'Azeglio.

Eglino ci insegnarono che con l'opera delle sette l'Italia non sarebbe mai stata redenta; ci fecero persuasi che la religione cattolica non è punto contraria agli ordini liberi: anzi il Gioberti sostenne con saldissimi argomenti che l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, pietra angolare della società moderna, non ha una prova irrepugnabile fuorchè nell'Evangelio.

Noi accogliemmo con docilità questi ammaestramenti; e mediante dimostrazioni d'ogni maniera dichiarammo di voler comprendere in un solo amore la religione dei nostri padri e la libertà. Ond'è che avemmo con noi Carlo Alberto, il quale altrimenti sarebbe stato contro di noi. Seggono in questo recinto uomini onorandi i quali erano consiglieri di quel magnanimo Principe quando deliberò di promulgare lo Statuto. Si alzino pure a smentirmi, se io non dico il vero affermando che egli non avrebbe mai preso simile deliberazione, e piuttosto sarebbe ito incontro a qualunque sinistro evento, quando gli fosse entrato nell'animo il timore che i suoi popoli avrebbero usato la podestà legislativa a danno dei loro interessi religiosi. Ma egli, fidente in noi come padre nei figli, credette di porre questi interessi abbastanza in sicuro, guarentendoli nello Statuto con ispeciali disposizioni. Scrisse perciò nel 1° articolo la religione cattolica essere la sola religione dello Stato. Di poi, per ovviare i conflitti tra la Santa Sede e le novelle po-

destà create dallo Statuto, riservò al Re coll'art. 18 l'esercizio dei diritti spettanti al potere civile nelle materie beneficiarie, e in riguardo delle provvisioni vegnenti dall'esterno. Da ultimo, a preservare la purezza della fede dai pericoli della libera stampa, attribuì ai vescovi nell'art. 28 il diritto di censura preventiva sopra le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere. Dunque, essendo le cose in questa maniera, chi non vede che l'istituzione del matrimonio civile, non solo non è conforme al nostro bisogno, ma che anzi stanno contro di essa considerazioni molto gravi? Del cui numero ce ne ha una la quale basterebbe di per sè sola, ed è che vi si oppone lo Statuto il quale, dichiarando la religione cattolica unica religione dello Stato, ne confessa la verità; quindi mette fuori del nostro diritto pubblico l'indifferentismo religioso, e la conseguente separazione della Chiesa dallo Stato, intesa nel senso che lo Stato possa far leggi contrarie ai precetti di quella religione cui è legato da un vincolo costituzionale.

So che a tutti non fa comodo d'interpretare lo Statuto in questo modo; so essere opinione di taluni che religione dello Stato non significa se non religione della maggioranza: ma io contro a questa opinione ho argomenti ed autorità di molto peso. Nondimeno, per non fare un discorso soverchiamente prolisso, citerò soltanto alcune osservazioni dell'abate Rosmini. Aveva egli mente capace di frugare nell'intimo di una disposizione statutaria, e di vederne la vera significazione? Nessuno vorrà negare che fosse dotato di una straordinaria intelligenza, cui aguzzò di continuo esercitandola nelle più ardue speculazioni Ebbene; queste sono parole del celebre Filosofo roveretano:

« Quando una legislazione proclama il principio di una religione dello Stato, egli è quanto riconoscere quella religione per l'unica vera: allora il governo è

obbligato di mostrarsi persuaso della verità di questa religione in tutte le sue nuove leggi, ed in tutte le sue disposizioni. » E più sotto prosegue a dire: « Non sarebbe egli assurdo l'immaginare che il legislatore col dichiarare la cattolica religione dello Stato avesse voluto fare una cosa del tutto inutile? O dovesse rimanersene del tutto sterile una legge che, per il posto che occupa nella costituzione, comparisce siccome il primo fondamento dello Stato? »

In favore della quale dottrina egli cita una sentenza pronunciata dalla Corte di Parigi il 27 dicembre 1828 che, nella esposizione dei motivi, ragiona così:

« Attendu que c'est dans cet état qu'est intervenue la Charte constitutionnelle, donnée par le Roi à ses peuples, qui dispose art. 6 que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat; qu' une pareille disposition ne peut être stérile et sans effet; que la conséquence la plus naturelle et la plu immédiate de cette disposition c'est que l'auteur du pacte fondamental des Français qui a voulu assurer à tous les cultes, et plus encore au culte catholique, qu'il proclamait la religion de l'Etat, appui et protection, n'a pu vouloir qu' un des principes essentiels de cette religion fût violé publiquement. »

E a tali considerazioni si accorda la parte dispositiva come si legge nel Sirey, tom. 29.

Ma voglio largheggiare co'miei avversarii. Sia pure che religione dello Stato non significhi se non religione della maggioranza: forse che in questa supposizione avrebbero vinta la causa? Io dico di no: chè anzi dall'interpretazione cui danno al primo articolo dello Statuto, io credo di poter ricavare contro di loro uno di quegli argomenti che nelle scuole sono chiamati *ad hominem*. Ed in vero, se la maggioranza degli italiani è cattolica, se dove esiste libertà politica, cioè dove la nazione esercita il potere legisla-

tivo per mezzo de'suoi rappresentanti, le leggi debbono esser fatte in modo conforme alle opinioni della maggioranza, come potremmo noi dichiarare con una legge valido per tutti il matrimonio civile, mentre la maggioranza nazionale crede invalido fra cattolici qualunque matrimonio, che non sia celebrato secondo le prescrizioni del concilio tridentino? Ognuno vede che con siffatto procedere noi verremmo a falsare i risultati del governo rappresentativo, talmente invertendoli che riescirebbero contrarii al fine per cui questo governo esiste; quindi esisterebbe in nome, ma realmente non sarebbe se non la maschera del dispotismo parlamentare. Egli è adunque manifesto che, anche ammettendo non contenere il primo articolo dello Statuto, se non l'espressione storica del fatto che la maggioranza degli italiani è cattolica, questo fatto, registrato nello Statuto, in forza de'principii che sono la base del sistema rappresentativo, diventa il titolo di un diritto, da cui nasce in noi il dovere di non istituire una forma di matrimonio che non può essere riconosciuto valido dalla maggioranza de'nostri concittadini, senza contraffare alla propria fede.

Non voglio pretermettere un'altra interpretazione della quale si fanno schermo i fautori del matrimonio civile. Essi dicono che lo Statuto non ha fatto se non determinare il rito secondo il quale hanno da celebrarsi le feste religiose dello Stato.

Ma io rispondo che la parola religione esprime una idea, la quale comprende tanto il culto interno quanto il culto esterno; perchè, se la fede senza le opere è morta, le opere senza la fede sono bruttissima ipocrisia. Dunque noi faremmo un'imperdonabile ingiuria allo Autore dello Statuto supponendo che egli abbia inteso parlare di atti esteriori, scompagnati dall'interna fede; quasi avesse in mente di prescrivere soltanto un culto ufficiale come argomento di governo. Onde è

che io questa interpretazione dello Statuto sdegnosamente la respingo; e sono certo che voi tutti meco la respingete; perchè a voi tutti, non meno che a me, il nome di re Carlo Alberto è caro e venerando.

La più leale, la più ragionevole interpretazione del primo articolo dello Statuto ci vieta pertanto di ormare i compilatori del codice francese in ciò che concerne il matrimonio. Questa illazione non piacerà certamente a coloro i quali sostengono la sconsacrazione del matrimonio essero un'esigenza dell'odierno incivilimento, siccome quella che del tutto si accorda colla filosofia del diritto. Ma cotesta dottrina è erronea; e tale apparisce a chiunque si faccia a meditarla senza studio di parte. Diceva Dante che ogni erba si conosce per lo seme; onde, a provarvi che il mio giudizio non erra, vi porrò dinanzi le tristissime conseguenze che derivarono in Francia dal matrimonio ridotto a semplice contrattazione.

Comincierò rammentandovi lo scioglimento del matrimonio a cagione della morte civile. Contro questa conseguenza disumana, immorale del matrimonio sconsacrato parlò il primo Console; e le sue memorabili parole si leggono negli atti delle adunanze del Consiglio di Stato sotto la data del 16 termidoro anno 9°. Ma il primo Console parlò invano; e lo scioglimento del matrimonio per la morte civile ebbe in un'altra tornata l'approvazione del predetto Consiglio, dopo vivissime discussioni. Nè doveva essere altrimenti; perchè, senza cadere in un palpabile errore di logica, non si poteva far sopravvivere il matrimonio civile ai diritti civili annullati dalla morte civile.

Vi accennerò poi il divorzio, altro portato legittimo del matrimonio secolarizzato. Quale semenza di mali sia la facoltà data ai coniugati di sciogliere la loro unione col mutuo consenso, non accade che vi dimostri. Ma d'altra parte non esigere la consacrazione

religiosa del matrimonio e non permettere il divorzio, volere l'indissolubilità e non volerne la cagione sarebbe stato un assurdo manifesto. Quindi il divorzio fu ammesso nel codice francese; ed i mariti e le mogli, cui le dolcezze della prima unione non tornavano più gradite, poterono soddisfare alla libidine di nuove nozze.

Toccherò da ultimo il matrimonio degli ecclesiastici. Dopo la legge del 1792 si erano veduti dei sacerdoti i quali cantavano l'uffizio allato alle mogli, sedute insieme con loro nel santuario. Ed altri sacerdoti svergognatissimi avevano assistito, insieme con le loro donne sposate civilmente, a quelle mostruose imitazioni delle feste cattoliche durante le quali, per deridere col più possibile di empietà la celebrazione dei misteri divini, si dava bere entro vasi sacri ad asini vestiti di abiti pontificali.

Ma la memoria di siffatte abbominazioni a nulla giovò; e così doveva essere: perchè quando il legislatore non si dà per inteso che esistano credenze religiose, quando non vede se non cittadini, con qual diritto può vietare agli ecclesiastici di ammogliarsi? Era naturale adunque che gli ordini maggiori non fossero annoverati tra gl'impedimenti dal codice francese; e che coloro i quali li avevano ricevuti fossero pari a tutti gli altri cittadini quanto alla libertà di prender moglie.

Ma il divorzio ed il matrimonio dei sacerdoti non sono più permessi in Francia. Il primo fu abolito con una disposizione legislativa nel 1816; all'altro, dopo varie oscillazioni, si dichiarò contraria la giurisprudenza della corte di cassazione. Ma a qual prezzo la morale fu salva da gravissime offese? Per fare le cose a modo sarebbe stato conveniente di troncare il male dalla radice, e di rigettare il principio, non volendone le conseguenze. Ma una completa riforma della legge sul matrimonio avrebbe irritato troppo

vivamente i nemici del cattolicismo, e dato loro un pretesto per agitare le moltitudini con lo spauracchio del ritorno al passato: onde, a non incorrere in questo danno, fu preso il partito di salvare la morale sacrificando la logica. Il quale sagrifizio io certo non voglio biasimare; ma esso è indubitabilmente una riprova che il matrimonio civile, anzichè un avanzamento nel cammino della civiltà, si ha da giudicare un lamentabile regresso. Perchè la civiltà vera non comporta provvedimenti, nè che offendano la morale, nè che siano contrarii alle regole del giudicare dirittamente: laddove è chiaro che il legislatore, istituendo il matrimonio civile, non può evitare il primo dei sopraddetti scogli senza rompere all'altro. Questa verità è dimostrata da ciò che accadde in Francia; ed avrebbe eziandio piena conferma in Italia, se noi licenziassimo il Governo di pubblicare intiero il nuovo codice.

Ed infatti, quanto alla celebrazione del matrimonio esso adotta il sistema francese; ma non ammette il divorzio. Fu stampato in una relazione, data da leggere a tutti noi, che il matrimonio è una grande istituzione; che è il fondamento della famiglia e della società; e che, sì per queste ragioni, sì perchè altrimenti ne andrebbe il bene della prole, conviene che sia dichiarato indissolubile. Bellissime parole! Ma l'unione coniugale ha da esistere sì o no in forza di un semplice contratto? Non volendo mutar sistema, conviene rispondere di sì. Ma dunque perchè non potrà sciogliersi nè anche col mutuo consenso delle parti? D'onde trarrà la legge forza che basti per imprimere a questo contratto un carattere d'indissolubilità che non è proprio della sua essenza?

Si citò l'esempio dell'adozione. Ma, signori Senatori, l'adozione è una finzione legale da cui nasce che tra l'adottante e l'adottato esistono i rapporti di padre e figlio, i quali sono tenuti generalmente indissolu-

bili in forza del diritto naturale. Ma non è da dire lo stesso del matrimonio. Ed infatti nella più parte delle legislazioni antiche e moderne noi troviamo il divorzio. Nè è vero che ad esso si opponga l'interesse dei terzi; perchè non parmi difficile il comprendere che a questo interesse meglio si provvede con altri espedienti, che con obbligare i mariti e le mogli a stare uniti, mentre ne' loro petti, anzichè vicendevole amore, è odio ogni giorno crescente. Ma poi, ad ogni modo, questa ragione non varrebbe rispetto ai coniugati senza prole. Dunque senza essere illogici noi non potremmo sconsacrare il matrimonio, e non permettere in nessun caso il divorzio.

Quanto si è al matrimonio degli ecclesiastici il nuovo codice non dice nulla. Onde, stando al noto assioma che ciascun cittadino può fare ciò che dalla legge non gli è proibito, dobbiamo credere che gli ecclesiastici saranno liberi di ammogliarsi. Ma è egli possibile che realmente s'intenda di aprir l'adito fra di noi a questa nuova maniera d'insultare alla coscienza degli uomini onesti? A me pare che, se ciò fosse vero, prima di presentarci il codice civile si sarebbe proposto a noi di abrogare l'art. 185 del codice penale; perchè nessuno potrebbe più gravemente oltraggiare la religione dello Stato, ed impudentemente scandalizzare il pubblico di quello che farebbe un prete colla moglie sotto il braccio. Ma d'altra parte, se non si vuole il matrimonio degli ecclesiastici, perchè non si è detto chiaro e tondo? S'intese forse di lasciare che la giurisprudenza italiana, imitando la francese, veda via di ovviare siffatto scandalo? Ma noi abbiamo più corti di cassazione. Perciò si accorderanno tutte nella medesima sentenza? Oppure si divideranno in contrari pareri? La risposta a queste domande è incerta. Ma intanto è certissimo che comunque vada la cosa, non potrà andare che male: perchè, o avremo

in Italia il matrimonio degli ecclesiastici il quale riuscì incomportabile alla Francia; oppure sarà impedito in tutto il regno o in alcune parti di esso con un provvedimento contrario alla logica. Perocchè, se coloro i quali hanno ricevuto gli ordini maggiori sono obbligati a vivere celibi, i laici cattolici cui è lecito di congiungersi in matrimonio, debbono contrarlo come comanda Iddio per mezzo della sua Chiesa. Quindi non si accorderà punto con la ragione che agli ecclesiastici sia vietato di offendere Iddio, e vengano lasciati liberi di offenderlo a tutto transito i laici.

Troppo lungi mi andrebbe il finire se a queste ragioni dovessi dare tutto lo svolgimento di cui sono capaci; ma le cose dette mi sembrano sufficienti a provare come le disposizioni del codice francese intorno al matrimonio s' informano da un cattivo principio, il quale genera conseguenze ree che ne discendono a rigore di raziocinio. Quindi viene che sarebbe stato assai meglio introdurre nel nostro codice un altro principio, di cui abbiamo esempi più o meno imitabili in alcuni codici italiani. Il quale principio si appoggia all'autorità di un grandissimo pubblicista, che della scienza legislativa si conosceva più di Portalis, di Tronchet e di quanti altri difesero il codice francese.

Il pubblicista di cui parlo è il barone di Montesquieu, che nella sua opera sopra lo spirito delle leggi ha nettamente determinato la competenza della religione e dello Stato in riguardo del matrimonio.

Piacciavi udire le sue stesse parole:

« Tout ce qui regarde le caractère du mariage, sa forme, la manière de le contracter, la fécondité qu'il procure, qui a fait comprendre à tous les peuples qu'il était l'objet d'une bénédiction particulière, qui n'y étant pas toujours attachée, dépendait de certaines graces supérieures, tout cela est du ressort de la religion. Les conséquences de cette union par

rapport aux biens, les avantages réciproques, tout ce qui a du rapport à la famille nouvelle, à celle dont elle est sortie, à celle qui doit naître, tout cela regarde les lois civiles ».

Tale era la sentenza del grande Scrittore che ho nominato poco fa.

E veramente il matrimonio è una di quelle istituzioni davanti alle quali l'uomo di buona fede sente la propria insufficienza; ed è costretto a confessare che, se non esistesse Iddio, bisognerebbe inventarlo. Imperocchè non è possibile che l'unione coniugale raggiunga il suo scopo, non è possibile che sia fonte di bene alle famiglie ed alla società, se i coniugati non adempiono l'uno verso l'altro a doveri morali che solo Dio ha autorità d'imporre.

Sì, o signori Senatori, i congiunti in matrimonio, per vivere felici, hanno bisogno di essere virtuosi; ma la virtù può venire comandata, non già dalla legge umana, bensì dalla divina. La legge umana non vale se non ad imporre dei doveri giuridici; ma l'adempimento di questi doveri non basta alla felicità dei matrimonii.

Quindi, chiunque consideri la questione di cui si tratta libero da pregiudizii, non può non iscioglierla contro la pretensione di coloro i quali credono che il legislatore, senza viziarne la natura, possa sequestrare dal matrimonio l'elemento religioso che di tale istituzione è complemento necessario, perchè raggiunga il suo fine.

Laonde avvicinandomi al termine del mio dire, io così ragiono: Se l'istituzione del matrimonio è talmente magna, che riesce imperfetta quando ad essa non pongano mano e cielo e terra, il legislatore terreno debbe fare intiero il suo còmpito; chè altrimenti peccherebbe per difetto; ma conviene eziandio che si guardi dall'invadere le appartenenze di quelle autorità, che hanno il mandato di concorrere all'ordinamento del matrimonio in nome del cielo.

Nè ha da dar mente a coloro che vanno gridando: la sconsacrazione del matrimonio essere necessaria alla libertà di coscienza; poichè ciascun cittadino è libero della propria coscienza, quando tra le religioni esistenti nello Stato può scegliere quella che più gli piace; e contrarre matrimonio secondo il rito di quella religione che egli, valendosi della sua libertà, ha stimato di preferire alle altre. Che se poi vi ha chi domanda di essere abilitato a contrarre matrimonio in un modo opposto ai doveri che gli impone la propria fede, questi non vuol già la libertà di operare secondo coscienza, pretende per lo contrario di poter fare contro coscienza. Ma se nessuno ha da essere costretto colla forza all'adempimento dei proprii doveri religiosi, non è men vero che a nessuno appartiene il diritto di pretendere dallo Stato che gli dia la facoltà e il mezzo di violarli.

Mi si chiederà: quegli che non crede di dover praticare alcun rito religioso non dovrà dunque prender moglie? Costui, io rispondo, non può essere che un ateo, perchè « à moins de nier Dieu il faut que la pensée de Dieu intervienne dans une consécration comme celle du mariage. »

Queste parole sono della Baronessa non certo sospetta di soverchia ortodossia, la quale divenne famosa sotto il pseudonimo di George Sand. Ma un ateo ha egli dei diritti cui lo Stato debba soddisfare? Io rispondo recisamente che no: perchè l'ateo non può avere esistenza giuridica nel regno d'Italia.

Lo Statuto non conosce se non cittadini che professano la religione cattolica, o quella delle religioni tollerate che più loro aggrada.

Entro qnesti limiti la libertà di coscienza è guarentita dallo Statuto: oltre a questi limiti libertà di coscienza non esiste.

Credete voi, o signori Senatori, che, cui ne venisse voglia, competerebbe il diritto di essere legalmente riconosciuto idolatra?

Egli è certo che no; perchè lo Statuto vieta di estendere la tolleranza ad altre forme della libertà di coscienza, oltre a quelle che si estrinsecano nell'esercizio dei culti i quali si tolleravano quando fu pubblicato. Ma l'ateismo, a detta di Montesquieu, è peggiore dell'idolatria. Giudicate adunque se conviene che noi riconosciamo legalmente gli atei, istituendo una forma di matrimonio apposta per loro.

Quale sarà ora la conclusione del mio discorso? Vi proporrò io un disegno di disposizioni intorno al matrimonio le quali si accordino con gli insegnamenti del Romagnosi, cioè che sieno conformi all'indole del nostro bisogno?

No; perchè non avreste tempo di esaminarle; ma sì vi farò una proposta la quale al presente mi sembra la più opportuna. Non ignoro che giurisperiti di chiara fama hanno approvato il codice civile anche in quella parte che a me dispiace; ma non ignoro nè anche un altro fatto rilevantissimo, ed è che l'alta magistratura dello Stato, interrogata dal Ministro Cassinis, si dichiarò ripugnante al matrimonio civile. Questo voto non vincola le nostre deliberazioni; ma è troppo autorevole perchè mi paia conveniente il non curarlo fino al punto di prendere una deliberazione opposta ad esso, tenendo un modo che io credo contrario allo Statuto; ma che, alla meno trista, è fuori dello Statuto. Imperocchè non è certamente nè nella lettera nè nello spirito dello Statuto che una grave quistione, come è questa di cui disputiamo, venga sciolta con una legge che, senza alcuna emendazione, approvi tutto intero il codice civile insieme con molte altre leggi. Dunque si promulghi pure, se si vuole, il nuovo codice; ma se ne tolga quella parte che riguarda il matrimonio. Di questa tratteremo nella prossima sessione.

Mi pare che la mia proposta sia ragionevole; e anzi crederei che ad essa dovrebbe acconciarsi an-

che il Governo: poichè farebbe cosa contraria alla buona politica, insistendo nel domandare che sia decisa da uno di quei voti che si chiamano politici la gravissima quistione del matrimonio, in cui sono implicati gl'interessi della religione e della morale, che, si voglia o no, costituiscono i precipui fondamenti del consorzio civile.

La condanna di Daniele O'Connell assai più importava alla quiete dell'Inghilterra, che non importa al bene d'Italia l'unificazione, fatta alcuni mesi più presto, delle disposizioni legislative concernenti il matrimonio. Eppure il Governo inglese volle assolto il temuto Agitatore, piuttosto che vederlo condannato mediante la derogazione ad un'usanza della Camera dei Lords.

Piaccia al Governo di ben meditare quest'esempio, gli piaccia di prenderlo per norma; e stia pur certo che, così adoprando, assai meglio che con fare altrimenti proverà agli stranieri che, se in Italia non è ancor morto il valore antico, nè anche è morto l'antico senno (*bravo, bene*).